

Codice penale**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251**

Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO PRIMO. Dei reati in generale - TITOLO QUINTO. Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena - CAPO PRIMO. Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.

Articolo 131 Bis**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

(1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16.03.2015, n. 28, con decorrenza dal 02.04.2015. Lo stesso art. 1 ha modificato la denominazione del Titolo Quinto e del Capo Primo. Si riporta di seguito il testo previgente: "Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena" e "Della modificazione e applicazione della pena".